



Repertorio n. 4261 Raccolta n. 3021

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Fiumicino, Via Alberto Nasseti Pal. A.

Davanti a me Dottor ROBERTO SARACINO, Notaio in Anzio con studio in Via XX Settembre n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é presente:

- Alfredo Altavilla, nato a Taranto (TA) il 2 agosto 1963, domiciliato ove appresso il quale interviene al presente non in proprio ma quale presidente del consiglio di amministrazione ed in rappresentanza della società di diritto italiano "ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A." con sede a Roma (RM), Via Venti Settembre n. 97, capitale sociale Euro 720.000.000,00 (settecentoventimilioni virgola Zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il registro delle imprese di Roma al n. 15907661001 Reg.Soc., Partita IVA 15907661001, giusti poteri a lui spettanti per legge, statuto e delibera del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2021.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita dalla società "ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A." una società per azioni unipersonale con la denominazione

"VOLARE LOYALTY SOCIETA' PER AZIONI".

in forma abbreviata

"VOLARE LOYALTY S.P.A.".

ARTICOLO 2) - SEDE

La sede legale della Società è nel comune di Milano.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., il comparente dichiara che l'indirizzo della sede è in Piazza San Babila n. 4/A.

ARTICOLO 3) - CAPITALE

Il capitale della Società è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola Zero), suddiviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie senza valore nominale ed è sottoscritto integralmente dalla società "ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.".

Il costituito esibisce a me Notaio la ricevuta di versamento rilasciata in data 23 febbraio 2022 dalla banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale n.

Registrato a ROMA 1

il 25/02/2022

n° 5447 Serie 1T

€ 200,00

Depositato nel Registro

Imprese

di MILANO MONZA

BRIANZA LODI

il 25/02/2022

numero 92504/2022

per € 210,00

08312 di Roma, dalla quale risulta il versamento dell'intero capitale sociale sottoscritto che pertanto è interamente liberato.

Detta ricevuta, previa lettura data al comparente, si allega al presente atto sub "A".

ARTICOLO 4) - OGGETTO

La Società avrà per oggetto principale:

(i) la gestione e lo sviluppo in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti e/o consorzi, cooperative e/o associazioni di imprese, in qualità di co-promotore con società controllanti e/o collegate, dei programmi di fidelizzazione della clientela delle società del gruppo Italia Trasporto Aereo e/o di altri vettori aerei nazionali e/o esteri e/o di società in genere;

(ii) la comunicazione diretta e la gestione della relazione con i clienti iscritti ai programmi di fidelizzazione in Italia ed all'estero;

(iii) la gestione e lo sviluppo delle partnership connesse ai programmi di fidelizzazione;

(iv) la gestione dei servizi di customer care connesse ai programmi di fidelizzazione;

(v) l'emissione e la vendita al pubblico di biglietti aerei e biglietti premio;

(vi) le attività di merchandising, licenza e sviluppo commerciale dei propri marchi e diritti di proprietà intellettuale;

(vii) la esecuzione e gestione di attività ed iniziative promozionali (marketing), concorsi, sconti e gestione di cataloghi.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere, direttamente o indirettamente, in Italia e in paesi esteri, qualsiasi operazione di natura industriale, commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare o immobiliare necessaria o utile, comunque connessa con l'oggetto sociale; la società, in presenza dell'autorizzazione e iscrizione di legge, può altresì svolgere l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) e sue successive integrazioni e modifiche che sia necessaria o utile, comunque connessa con l'oggetto sociale; la società può assumere altresì, non a fini di collocamento, partecipazioni in società la cui attività industriale, commerciale e/o finanziaria sia analoga, affine, o comunque connessa con l'oggetto sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può raccogliere finanziamenti presso i so-

ci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Ove fossero riscontrate attività per legge riservate a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si obbliga sin d'ora a demandare, in ogni caso, l'esecuzione di dette attività ai suddetti soggetti, i quali opereranno sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO 5) - AMMINISTRAZIONE

Il comparente, in esecuzione dei patti di cui allo statuto di cui in appresso, stabilisce che la società venga amministrata da un Amministratore Unico.

Egli nomina Emiliana Anna Limosani, nata a Foggia il 20 luglio 1983, C.F. LMSMNN83L60D643F, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede sociale, come indicata all'art. 2 del presente atto, che durerà in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). All'Amministratore Unico vengono conferiti la rappresentanza legale e la firma sociale, nonché tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale.

La nominata ha già manifestato la propria accettazione ed ha fatto pervenire al socio ai sensi dell'art. 2383 la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro UE.

ARTICOLO 6) - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre (duemilaventidue) 2022.

ARTICOLO 7) - CONTROLLO

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Vengono nominati componenti del Collegio sindacale, per i primi tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), i Sig.ri:

- SCIBETTA TITO FLAVIO, nato a Roma il 09 agosto 1978, C.F. SCBTFL78M09H501L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo 154204, con provvedimento del 12/02/2009 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 10/03/2009, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- IZZI GIOVANNI, nato a Busto Arsizio (Varese) il 26 settembre 1958, C.F. ZZIGNN58P26B300A, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, quale sindaco effettivo;

- SAPONARO STEFANO, nato a Roma il 22 aprile 1967, C.F. SPNSFN67D22H501R, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo n. 107312, con provvedimento del 25/11/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17/12/1999, quale sindaco effettivo;

- COLAPINTO MATTEO, nato a Roma il 09 aprile 1987, C.F. CLPMTT87D09H501I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo n. 180013, con provvedimento del 04/06/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 09/06/2018, quale sindaco supplente;

- PAGANO RAFFAELE, nato a Roma il 10 gennaio 1987, C.F. PGNRFL87A10H501P, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo n. 178020, con provvedimento del 09/01/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 27/01/2017, quale sindaco supplente, tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico presso la sede sociale, come indicata all'art. 2 del presente atto.

Tutti i nominati sindaci hanno già manifestato la propria accettazione, dichiarando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'emolumento annuale lordo dei membri del Collegio sindacale per i tre esercizi viene fissato in complessivi Euro 85.000,00 (ottantacinquemila virgola zero) di cui Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero) al Presidente ed Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero) a ciascuno dei componenti.

ARTICOLO 8) - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, per i primi tre esercizi, è esercitata dalla società di revisione legale KPMG S.P.A, iscritta nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale.

L'onorario della nominata società di revisione legale ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola Zero) per ciascun esercizio oltre accessori di legge, a fronte di una stima di 450 ore annue per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9) - FUNZIONAMENTO

La società è retta dalle norme di legge, da quelle

del presente atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto sociale, composto da numero 34 (trentaquattro) articoli che, previa lettura da me Notaio data alla parte e sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO. 10) - SPESE

Le spese, imposte e tasse dipendenti dalla costituzione della società ammontano a Euro 6.000,00 (seimila/00) circa.

ARTICOLO 11) - DELEGA


Il socio, per ogni effetto di legge, delega ed autorizza l'Amministratore Unico che verrà nominato al compimento di ogni operazione e atto occorrente a dare pubblicità al Registro delle Imprese e notizia dell'avvio dell'attività sociale, con esonero per questi ultimi da ogni responsabilità al riguardo.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine dodici di tre fogli sin qui e da me letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e quarantacinque.

F.to Alfredo Altavilla

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo

INTESA  SANPAOLO

COSTITUENDA SOCIETÀ - RICEVUTA DI DEPOSITO DEI DECIMI DI CAPITALE

Deposito n. 09875 - 1000 - 600049

In relazione al suddetto deposito effettuato per la costituzione della società

Denominazione/Ragione Sociale	VOLARE LOYALTY S.p.A.
Sede Legale	Piazza San Babila 4A, 20122 Milano
Oggetto Sociale	Attività dei servizi connessi al Trasporto Aereo
Capitale Sociale conferito in denaro	Euro 100.000,00 (euro centomila/00)

si attesta che il seguente soggetto:

Cognome	ALTAVILLA		
Nome	ALFREDO		
Nazionalità	ITALIANA	Sesso (M/F)	M
Luogo di nascita	Taranto	Provincia	TA
Data di nascita	02/08/1963	Codice Fiscale	LTVLRD63M02L049D
Residenza	Via della Acacie, 16 Moncalieri (TO)		
Domicilio (se diverso da residenza)			
Documento d'identità	C.I.	n.	AU7427674
Rilasciato da	Comune	di	Data di rilascio
			16/12/2014


 per conto proprio per conto della persona giuridica sottoriportata

Denominazione/Ragione Sociale	ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.		
Sede Legale	Via Venti Settembre, 97 00187 RM		
Partita IVA	15907661001	Codice Fiscale	15907661001

ha/hanno oggi versato presso le nostre casse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

- 2342 c.c. (per la costituzione di società per azioni)
 2454 c.c. (per la costituzione di società in accomandita per azioni)
 2464 c.c. (per la costituzione di società a responsabilità limitata)

la somma di euro 100.000,00 (euro centomila/00), corrispondente al 100 per cento del capitale in denaro, per conto del sottoscrittore/dei sottoscrittori di seguito indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata:




Cognome e nome, oppure Denominazione/Ragione Sociale	Luogo e data di nascita, eventuale cittadinanza	Codice Fiscale	Residenza, oppure Sede Legale	Percentuale di Capitale Sociale versato (*)
Italia Trasporto Aereo S.p.A.	Roma	15907661001	Via Venti Settembre, 97 00187 RM	100%

(*) deve essere indicato, per ciascun socio, la percentuale dell'intero capitale rappresentata dall'importo versato (ad esempio, versamento di 10.000 euro per un capitale sociale di 100.000 euro: deve essere indicato 10 per cento)

Il deposito è regolato dalle seguenti norme:

- Le somme depositate verranno consegnate agli amministratori della società, oppure a soggetto a ciò appositamente autorizzato nell'atto costitutivo, previa produzione di certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità degli amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza sociale e delle relative modalità di firma.
- In caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, le somme depositate verranno restituite ai sottoscrittori congiuntamente, decorsi almeno novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo (o dal rilascio delle eventuali autorizzazioni prescritte dall'art. 2329, n. 3., c.c.), dietro presentazione di:
 - dichiarazione da parte del notaio presso cui è stato stipulato l'atto costitutivo che precisi la situazione determinatasi e, in particolare, i motivi per cui non si è proceduto all'iscrizione;
 - certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese, ma successiva al decorso del suddetto termine di novanta giorni - attestante la non iscrizione della società nel predetto registro.
- In tutte le ipotesi di cui ai punti precedenti, dovrà essere restituita la ricevuta in originale rilasciata dalla Banca in relazione al presente deposito oppure un estratto autentico dell'atto costitutivo, qualora la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quell'ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti alla restituzione delle somme depositate.

Inoltre:

- le somme di cui al presente deposito provvisorio saranno regolate al tasso creditore nominale lordo annuo del 0,00 %;
- contestualmente al deposito, con atto a parte, è stata pagata una commissione pari a euro 0,00 (euro zero/00)

Roma, 23/02/2022
luogo e data



Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione Corporate e Investment Banking
Direzione Global Corporate
Area Uffizi (06512)
Via Zucchelli, 11 - 00187 Roma (RM)

timbro e firma della Banca



ALLEGATO "B" ALLA RACC. 3021

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione

"VOLARE LOYALTY SOCIETA' PER AZIONI"

in forma abbreviata

"VOLARE LOYALTY S.P.A.".

La denominazione della società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

SEDE

Art. 2) La società ha sede nel comune di Milano. L'organo amministrativo potrà istituire uffici, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e sedi secondarie, tanto in Italia che all'estero, nonché sopprimerli.

OGGETTO

Art. 3) La Società avrà per oggetto principale:

- (i) la gestione e lo sviluppo in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti e/o consorzi, cooperative e/o associazioni di imprese, in qualità di co-promotore con società controllanti e/o collegate, dei programmi di fidelizzazione della clientela delle società del gruppo Italia Trasporto Aereo e/o di altri vettori aerei nazionali e/o esteri e/o di società in genere;
- (ii) la comunicazione diretta e la gestione della relazione con i clienti iscritti ai programmi di fidelizzazione in Italia ed all'estero;
- (iii) la gestione e lo sviluppo delle partnership connesse ai programmi di fidelizzazione;
- (iv) la gestione dei servizi di customer care connesse ai programmi di fidelizzazione;
- (v) l'emissione e la vendita al pubblico di biglietti aerei e biglietti premio;
- (vi) le attività di merchandising, licenza e sviluppo commerciale dei propri marchi e diritti di proprietà intellettuale;
- (vii) la esecuzione e gestione di attività ed iniziative promozionali (marketing), concorsi, sconti e gestione di cataloghi.

ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere, direttamente o indirettamente, in Italia e in paesi esteri, qualsiasi operazione di natura industriale, commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare o immobiliare necessaria o utile, comunque connessa con l'oggetto sociale; la società, in presenza dell'autorizzazione

e iscrizione di legge, puo' altresì svolgere l'attività di distribuzione assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) e sue successive integrazioni e modifiche che sia necessaria o utile, comunque connessa con l'oggetto sociale; la società puo' assumere altresì, non a fini di collocamento, partecipazioni in società la cui attività industriale, commerciale e/o finanziaria sia analoga, affine, o comunque connessa con l'oggetto sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società puo' raccogliere finanziamenti presso i soci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Ove fossero riscontrate attività per legge riservate a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si obbliga sin d'ora a demandare, in ogni caso, l'esecuzione di dette attività ai suddetti soggetti, i quali opereranno sotto la propria responsabilità.

DURATA

Art. 4) La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila virgola Zero) suddiviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie senza valore nominale.

I conferimenti a capitale possono anche essere costituiti da beni in natura e crediti, in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

L'assemblea straordinaria può delegare all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale determinando, ai sensi dell'art. 2443 c.c., i limiti e le modalità di esercizio della delega.

AZIONI

Art. 6) Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili. In caso di proprietà si applicano le disposizioni di cui all'ar-

articolo 2347 del codice civile.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

Art. 7) La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci con diritto al rimborso da parte degli stessi, nel rispetto delle disposizioni normative volta per volta vigenti.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 8) L'Assemblea straordinaria può deliberare, a norma e con le modalità di legge, l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari, ivi compresi strumenti finanziari partecipativi.

ASSEMBLEE

Art. 9) L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dall'organo amministrativo anche al di fuori del Comune ove è posta la sede della società, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 10) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora a giudizio dell'organo amministrativo lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12) L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui alla vigente legge.

Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso spedito otto giorni prima della data dell'assemblea con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo, quali fax, e-mail o pec, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto.

La lettera con l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, purché in giorno diverso dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle suddette formalità, le assemblee si reputano regolarmente costituite qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dall'art. 2366 c.

4 c.c.

Art. 14) In ordine ai quorum costitutivi e deliberativi ed alle maggioranze in genere, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c. Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi eventualmente richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 15) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro dei soci.

Art. 16) Per la rappresentanza in assemblea e la disciplina delle deleghe si applica l'art. 2372 del Codice Civile.

La delega potrà essere rilasciata anche a soggetto non socio.

Art. 17) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di loro assenza o rinuncia, dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza del capitale presente. L'assemblea nomina, inoltre, un segretario anche non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto, senza indugio, nell'apposito Libro.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 18) L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e/o video conferenza tra la sede e gli altri luoghi audio e/o video collegati precisati nell'avviso di convocazione.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in audio e/o videoconferenza sono le seguenti:

- che vengano, per come detto, indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazio-

ne;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e nel quale deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19) La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto in numero dispari da 3 (tre) a 7 (sette) membri determinati nel numero e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio, ne fissa il numero dei membri.

Gli Amministratori possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica per il periodo indicato nella delibera di nomina sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso venisse a mancare l'Amministratore Unico o tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo si intenderà decaduto e dovrà quindi essere convocata d'urgenza l'assemblea

dei soci per procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto per legge sia riservato all'assemblea.

Sono, altresì, attribuite al consiglio di amministrazione competenze in materia di:

- a) fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- b) scissione parziale a favore della società di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- c) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- d) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- e) adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea di deliberare sulle predette materie.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea.

Gli amministratori potranno nominare procuratori per singoli affari.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare Amministratori Delegati nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed a nominare direttori, condirettori, vice-direttori, procuratori ad-negotia per determinati atti o categorie di atti, delegando a dette persone la firma sociale, con quelle attribuzioni, retribuzioni, interessenze ed eventuali cauzioni che crederà del caso.

Gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, a norma dell'art. 2381 comma quinto del Codice civile al Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22) Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, presso la sede sociale o altrove con lettera raccomandata, fax, pec o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministrato-

re. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità con preavviso di almeno un giorno prima.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio si riterranno validamente costituite quando sia intervenuta la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione e controllo e tutti gli aventi diritto a intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione e abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato e presente, o da altra persona nominata dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 23) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni indicate per l'assemblea dei soci.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 24) La firma e la rappresentanza della Società spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della Società spetta pure a quelle persone, anche estranee all'organo amministrativo, da questo designate e nei limiti delle attribuzioni ad esse conferite e con le modalità di firma stabilite all'atto della nomina.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 25) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea.

L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio Sindacale e fissa gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Art. 27) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Sindaco che presiede la riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 28) La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

BILANCIO E UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 30) Gli utili netti di bilancio, prelevata la riserva legale, saranno a disposizione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi nel rispetto della normativa vigente.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal

giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

SCIoglIMENTO

Art. 31) Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. Essa stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero, i poteri, Uffici e Recapiti sia in Italia che all'Estero.

RECESSO

Art. 32) Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Per le modalità ed i termini del diritto di recesso si rinvia alle norme di legge.

DOMICILIAZIONE

Art. 33) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

NORME DI RINVIO

Art. 34) Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme vigenti in tema di Società per Azioni.

F.to Alfredo Altavilla

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito nella mia raccolta.

Si rilascia con apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 68-ter L. 89/1913 e dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. 82/2005, ad uso parte.

Anzio, 01 marzo 2022